

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020

432/2020/R/COM

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1132^a riunione del 3 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- i decreti-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, n. 19 del 25 marzo 2020, n. 33 del 16 maggio 2020, n. 83 del 30 luglio 2020, e n. 125 del 7 ottobre 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 12 maggio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 e 18 ottobre 2020;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020;
- le circolari del Ministero dello Sviluppo economico del 31 marzo 2020 e del 30 aprile 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 702/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 534/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 534/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2019/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 569/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 177/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 313/2020/R/com (di seguito: documento per la consultazione 313/2020/R/com) e le osservazioni pervenute;
- la determina del Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell’Autorità 26 marzo 2020, n. 5/2020;
- i Comunicati dell’Autorità dell’11 e 26 marzo 2020 in relazione all’“Emergenza COVID-19”;
- le audizioni dell’Autorità del 22 e 23 luglio 2020, in materia di servizi pubblici ed emergenza COVID-19.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 313/2020/R/com l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti finalizzati all’introduzione di modifiche straordinarie alla regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, disciplinata rispettivamente dal TIQE e dalla RQDG, in relazione agli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
- l’intervento dell’Autorità si è reso necessario a seguito di:
 - informative che le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas hanno a più riprese inviato alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità, segnalando gli effetti che la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo e le misure restrittive di contrasto e contenimento della diffusione del virus messe in campo da Governo, Ministeri competenti, Regioni e altre istituzioni, per i profili e ambiti di rispettiva competenza, hanno comportato, e in parte continuano a comportare, sullo svolgimento delle attività delle imprese di distribuzione;
 - ulteriori elementi emersi durante incontri tecnici svolti dalla Direzione Infrastrutture con le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas in occasione delle audizioni periodiche del 22 e 23 luglio 2020;
- il servizio di distribuzione dell’energia elettrica ha carattere di essenzialità in quanto necessario ad assicurare la continuità della fornitura a famiglie e imprese; nonostante ciò, alcune attività incluse nel servizio di distribuzione dell’energia elettrica non sono state ricomprese tra le attività essenziali, e tra marzo e aprile 2020, con ripresa graduale a partire da maggio, sono state oggetto di misure di blocco che hanno avuto l’effetto di ritardare la realizzazione ed il completamento di investimenti destinati allo sviluppo, al rinnovo e alla manutenzione programmata delle reti di distribuzione dell’energia elettrica;
- le misure restrittive di contrasto e contenimento della diffusione del virus hanno in qualche modo rallentato l’operatività sul campo delle imprese di distribuzione e, laddove imposto dalle misure emanate dalle istituzioni in relazione all’emergenza Covid-19, anche impedito l’esecuzione di prestazioni non urgenti che richiedessero l’accesso alle abitazioni;

- nello specifico, le imprese di distribuzione dell'energia elettrica hanno rappresentato alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità criticità legate alla attuazione della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in riferimento alle seguenti tematiche:
 - a. effetti della limitazione degli interventi di manutenzione, rinnovo e sviluppo rete sugli indicatori di continuità del servizio di distribuzione, e pertanto sulla possibilità per gli ambiti territoriali di rientrare nei percorsi di miglioramento o mantenimento previsti dalla regolazione;
 - b. difficoltà nel rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza del sistema elettrico trasmessi dai principali operatori e aumento dei costi degli interventi per misure di tipo sanitario;
 - c. rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti;
 - d. applicabilità della clausola di forza maggiore, in particolare per le prestazioni di qualità commerciale;
- parimenti, le imprese di distribuzione gas hanno rappresentato alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità criticità correlate all'attuazione della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione gas in relazione alle seguenti tematiche:
 - a. ispezione programmata della rete;
 - b. interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica;
 - c. obblighi di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi;
 - e. applicabilità della clausola di forza maggiore per le prestazioni di qualità commerciale.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 313/2020/R/com, per quanto riguarda il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, gli orientamenti dell'Autorità si sono concentrati su:
 - a. meccanismi di sterilizzazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nell'ipotesi che la durata del corrente periodo di regolazione rimanga invariata ed abbia quindi termine il 31 dicembre 2023, in relazione a:
 - i. indicatore del numero di interruzioni senza preavviso oggetto della regolazione premi-penalità, i cui orientamenti di modifica sono così sintetizzabili:
 - per gli ambiti territoriali con anno *target* al 2023 - per i quali i livelli tendenziali 2016-23 sono già stati determinati o devono essere rideterminati per via dell'adesione alla regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne – porre il livello tendenziale del 2020 pari a quello del 2019 e confermare l'andamento lineare del livello tendenziale tra il 2020 e il 2023;

- per gli ambiti territoriali con anno *target* al 2025 o al 2027
 - per i quali i livelli tendenziali devono essere rideterminati - porre il livello tendenziale del 2020 pari al livello di partenza 2018-19 e confermare anche in questo caso l'andamento lineare del livello tendenziale tra il 2020 e il 2025 o il 2027;
 - per gli ambiti territoriali con il livello tendenziale coincidente con il livello obiettivo, incrementare la franchigia in aumento al livello obiettivo per l'anno 2020 di una frazione compresa nella forchetta 0,05-0,1 interruzioni/utente;
- ii. indicatore della durata delle interruzioni senza preavviso oggetto della regolazione premi-penalità, i cui orientamenti di modifica sono così sintetizzabili:
 - introduzione di un meccanismo di sterilizzazione - proposto dalle imprese distributrici ed approvato dall'Autorità con la formula del silenzio/assenso - che intercetti in modo selettivo la maggiore durata attribuibile ai casi di unità operative "scoperte" a causa dei problemi derivati dall'epidemia Covid-19, attribuibile ad una nuova sotto-causa esclusa dalla regolazione e solamente durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza;
- iii. rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani Resilienza del sistema elettrico tramessi dai principali operatori e consuntivazione dei costi degli stessi interventi, i cui orientamenti di modifica sono così sintetizzabili:
 - in relazione alle tempistiche, prevedere un semestre in più per la conclusione degli interventi del Piano resilienza 2019-21 già riconosciuti eleggibili a premio/penalità con la deliberazione 534/2019/R/eel la cui conclusione era inizialmente prevista nel periodo compreso tra il primo semestre del 2020 e il primo semestre del 2021;
 - in relazione ai costi consuntivati, qualora in esito alla consultazione emergesse evidenza di costi incrementali connessi all'epidemia, fissare una percentuale tale per cui, se a consuntivo l'aumento di costi dovesse rimanere contenuto entro tale percentuale, ai fini del calcolo del premio e della penalità verrebbero mantenuti i costi inizialmente previsti;
- iv. rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici, i cui orientamenti di modifica sono così sintetizzabili:

- previsione di un posticipo di sei mesi per la conclusione del censimento delle colonne montanti vetuste e della sperimentazione triennale;
- nel documento per la consultazione 313/2020/R/com, per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas, gli orientamenti dell’Autorità si sono concentrati su:
 - a. rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi, i cui orientamenti sono così sintetizzabili:
 - i. previsione di non modificare gli obiettivi previsti dall’articolo 14, comma 9, della RQDG (40% entro il 2022 e 75% entro il 2024) tenuto conto che le imprese distributrici hanno la possibilità di presentare un’istanza di deroga a tali termini temporali nei casi in cui non sia oggettivamente possibile rispettare tali scadenze;
 - ii. previsione di differire al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di deroga al rispetto delle scadenze temporali previste dall’art. 14, comma 9 della RQDG;
 - b. rallentamento nelle attività di ispezione programmata delle reti, i cui orientamenti sono così sintetizzabili:
 - i. previsione di non apportare modifiche alla regolazione vigente al fine di non compromettere la sicurezza impiantistica e l’incolumità pubblica;
 - ii. acquisire informazioni in merito al grado di attuazione dei piani di ispezione programmata delle reti.
 - c. rallentamento degli interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica, i cui orientamenti sono così sintetizzabili:
 - previsione di non modificare l’obiettivo fissato dalla regolazione per il biennio 2020-2021 in merito ai valori percentuali di messa in protezione catodica efficace delle reti in acciaio;
 - valutare in base alla durata dell’emergenza Covid-19, un eventuale slittamento degli obblighi fissati dalla regolazione a partire dal 2022;
- nel documento per la consultazione 313/2020/R/com, gli orientamenti delineati dall’Autorità per quanto riguarda l’applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli *standard* di qualità commerciale per i servizi di distribuzione di energia elettrica e gas, sono così sintetizzabili:
 - fino al perdurare dello stato di emergenza (i) prevedere una deroga all’obbligo di produrre documentazione specifica a supporto della attribuzione a causa di forza maggiore del mancato rispetto del tempo massimo previsto per una prestazione di qualità commerciale, per i soli casi in cui l’impresa non sia potuta intervenire entro i tempi massimi previsti a causa del blocco delle attività e, successivamente, a causa dell’impedimento all’accesso alle abitazioni (salvo i casi urgenti), fino alla disponibilità dei protocolli sanitari; (ii) in tutti gli altri casi prevedere che l’eventuale attribuzione a forza maggiore venga documentata e

precisata singolarmente, secondo le ordinarie modalità previste dalla vigente regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- i partecipanti alla consultazione hanno espresso ampia e generale condivisione degli orientamenti dell’Autorità;
- per quanto riguarda il servizio di distribuzione dell’energia elettrica alcuni tra questi hanno sollevato criticità rispetto alle ipotesi di modifiche straordinarie prospettate dall’Autorità o formulato ipotesi alternative che possono essere così riassunte:
 - a) in relazione alla regolazione premi penalità del numero di interruzioni senza preavviso:
 - i. la conferma dell’anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo potrebbe risultare critica e dovrebbe essere verificata in relazione all’evolversi della pandemia e di eventuali nuove restrizioni (rilievo R1);
 - ii. in alternativa alla rideterminazione dei livelli tendenziali potrebbe essere presa in considerazione la riduzione dei parametri C per gli ambiti territoriali soggetti a penalità (rilievo R2);
 - iii. in relazione all’aumento della franchigia per gli ambiti territoriali con livello tendenziale pari al livello obiettivo, sarebbe preferibile la scelta del limite superiore della forchetta proposta, pari a 0,1 interruzioni/utente (rilievo R3);
 - b) in relazione alla regolazione premi-penalità della durata delle interruzioni senza preavviso:
 - i. oltre alle conseguenze causate dalle unità non operative per casi di positività al Covid-19, occorrerebbe considerare l’impatto dei mancati o ritardati investimenti anche dopo lo stato di emergenza (rilievo R4);
 - ii. per tale motivo l’attribuzione della quota di durata delle interruzioni ad una sotto-causa esclusa dalla regolazione dovrebbe essere possibile anche una volta terminato lo stato di emergenza (rilievo R5);
 - iii. è criticata la possibilità di contestare, a seguito di controlli, l’attribuzione della quota di durata di interruzione che verrebbe attribuita alla nuova sotto-causa esclusa dalla regolazione; una volta approvata dall’Autorità la regola di attribuzione proposta dal distributore (rilievo R6);
 - iv. in alternativa all’orientamento dell’Autorità potrebbe essere opportuno prevedere la riduzione dei parametri C per gli ambiti territoriali soggetti a penalità (rilievo R7);

- c) in relazione alle difficoltà nel rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza trasmessi dai principali operatori e consuntivazione dei costi degli stessi interventi:
 - i. l'orientamento dell'Autorità di proroga di un semestre per interventi già riconosciuti eleggibili a premio/penalità con la deliberazione 534/2019/R/eel e la cui conclusione era prevista tra il 1° semestre del 2020 e il primo semestre del 2021 (1 gennaio 2020 – 30 giugno 2021) è stato ampiamente condiviso; tuttavia, la principale impresa distributrice ha evidenziato che il posticipo di un semestre dovrebbe essere consentito per tutti gli interventi del Piano 2019-21 eleggibili a premio-penalità approvati con la delibera 534/2019/R/eel, da quelli con data di conclusione nel primo semestre 2019 a quelli con conclusione successiva al 2021; l'impresa, in particolare, ha stimato che “il *backlog* cumulatosi comporterà ritardi “a cascata” su tutte le attività pianificate nel Piano Resilienza 2019-2021, ivi inclusi gli interventi la cui conclusione era prevista nell'ultima parte del 2021” (rilievo R8);
 - ii. il meccanismo che incentiva l'incremento della resilienza dovrebbe essere prorogato al 2025 (rilievo R9);
- d) in relazione al rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici, tutti i soggetti intervenuti hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità;
- per quanto concerne il servizio di distribuzione gas alcuni soggetti hanno evidenziato rispetto alle ipotesi di modifiche straordinarie prospettate dall'Autorità, quanto segue:
 - a) in relazione al rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi:
 - i. si chiede di ridurre il primo obbligo intermedio al 31 dicembre 2022 portandolo dal 40% al 30% al fine di recuperare il ritardo accumulato nel 2020 quantificabile, ad oggi, in almeno un semestre (rilievo R10);
 - ii. si condivide in linea generale la posizione di non modificare i criteri sostanziali degli obiettivi individuati dall'articolo 14, comma 9, della RQDG, si ritiene tuttavia auspicabile che, per tener conto del rallentamento delle attività e degli iter autorizzativi occorsi nel 2020, venga abbassato dal 40% al 30% l'obbligo previsto per il 2022, lasciando inalterati i successivi obblighi intermedi e finale (75% al 2024 e 100% al 2025) (rilievo R11);
 - iii. si concorda con l'opportunità di prevedere una proroga della scadenza entro cui le imprese di distribuzione del gas potranno presentare l'istanza di deroga ai termini temporali disposti dall'art. 14.9 della RQDG. Si ritiene tuttavia che tale proroga potrebbe essere ulteriormente estesa, ipoteticamente fino a settembre 2021,

- per permettere alle imprese di distribuzione di valutare al meglio le situazioni individuali e formulare le istanze in maniera ancor più ponderata (rilievo R12);
- b) in relazione al rallentamento nelle attività di ispezione programmata delle reti:
 - i. è opportuno, in base all'evoluzione dello stato di emergenza, che si continui a mantenere un dialogo costante tra imprese di distribuzione e Autorità circa lo stato di attuazione degli interventi di ispezione, al fine di valutare una possibile flessibilizzazione degli obiettivi previsti dalla RQDG (rilievo R13);
 - c) in relazione al rallentamento degli interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica:
 - i. non si hanno particolari osservazioni rispetto all'orientamento espresso dall'Autorità nel documento di consultazione per quanto concerne gli obiettivi previsti dall'art. 14.6 della RQDG, ferma restando la possibilità di poter ricorrere alla causa di forza maggiore qualora, a causa della situazione emergenziale, le attività abbiano subito rallentamenti (rilievo R14);
 - in relazione alla applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli *standard* di qualità commerciale sono pervenuti i seguenti contributi:
 - i. dovrebbero essere attribuite a forza maggiore le prestazioni richieste dal 9 marzo al 15 ottobre 2020 poiché solo dopo la pubblicazione delle Linee guida Mise del 16 giugno 2020 è stato possibile accedere alle abitazioni (rilievo R15);
 - ii. il *backlog* non sarebbe esauribile prima del 31 dicembre 2020; fino a tale data (a partire dall'8 marzo 2020) sarebbe opportuno adottare la forza maggiore e sospendere anche gli indennizzi automatici, senza obbligo di documentazione specifica (rilievo R16);
 - iii. anche dopo il recupero del *backlog* sarebbe opportuno estendere la forza maggiore se non dovessero sussistere le condizioni per operare in sicurezza (rilievo R17);
 - iv. l'eventuale applicazione della forza maggiore dopo lo stato di emergenza dovrebbe essere limitata ad interventi che richiedono necessariamente l'accesso ad abitazioni con persone in isolamento (rilievo R18);
 - v. non è mai stata del tutto definita - su base omogenea per tutti gli operatori - la precisa categorizzazione delle prestazioni di qualità commerciale da considerarsi essenziali o meno durante il periodo del c.d. "lockdown". Si riterrebbe pertanto opportuno che la deroga dall'obbligo di produrre documentazione specifica a supporto della clausola di forza maggiore nel periodo di blocco delle attività venisse estesa a tutte le prestazioni di qualità effettuate durante tale periodo (rilievo R19);

- vi. si propone, in relazione ai casi in cui gli operatori hanno invocato la Causa di Forza Maggiore per motivi inerenti all'emergenza sanitaria, di rendere necessaria la documentazione specifica a supporto a partire dal 16/10/2020 (rilievo R20);
- vii. prevedere una deroga alla presentazione di documentazione caso per caso, mediante l'invio di una dichiarazione a firma del legale Rappresentate che illustri, sulla scorta di atti di carattere generale emessi da Autorità locali, le motivazioni dell'applicazione della clausola di forza maggiore per tutti casi di mancata prestazione nei tempi previsti dalle disposizioni regolatorie; ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità di richiedere ulteriori dati e/o avviare accertamenti in quelle realtà dove la rendicontazione annuale delle prestazioni a posteriori, evidenziasse dati eccezionalmente fuori linea rispetto ai ritardi medi di settore ovvero di cluster di imprese di pari tipologia di servizio (città metropolitane, centri urbani, comuni montani ecc.) (rilievo R21).

CONSIDERATO CHE:

- la c.d. clausola di forza maggiore contemplata dalla regolazione della qualità recepisce e attua il generale principio per cui non può essere rimproverato l'inadempimento dell'impresa che sia determinato da una causa a essa non imputabile; ciò comporta che, affinché la clausola di forza maggiore operi, è necessario il verificarsi di uno specifico evento, non imputabile all' esercente, e che vi sia un nesso causale tra tale evento e il mancato rispetto dello standard qualitativo da parte dell' esercente medesimo; l'onere della prova delle suddette circostanze (con particolare riferimento al nesso causale tra l'evento non imputabile all'operatore e il mancato rispetto dello standard) incombe sull'impresa distributrice;
- in conseguenza di quanto sopra, la mera dichiarazione dello stato di emergenza, nonché i soli provvedimenti con cui sono state adottate le relative misure urgenti di contenimento, non sono sufficienti, in termini astratti, a rendere in concreto non imputabile all'impresa l'eventuale mancato rispetto dello standard; è piuttosto necessario, con riferimento a ciascun concreto inadempimento, che quelle misure di contenimento abbiano effettivamente impedito o ritardato l'impresa a rispettare lo standard (nesso causale);
- pertanto, l'unico aspetto in tema di disciplina della forza maggiore su cui si può intervenire al fine di semplificare e agevolare l'attività delle imprese, non può che essere limitato alle sole modalità con cui l'impresa stessa è tenuta a documentare i presupposti della forza maggiore;
- peraltro, una tale semplificazione trova comunque un limite nell'onere – che comunque incombe sull' esercente – di provare le circostanze integranti la forza maggiore, ad esempio in sede di controlli sui dati di qualità commerciale: in tali casi, potrà quindi essere richiesto all' esercente di fornire una tale prova.

RITENUTO:

- che sia opportuno dare seguito agli orientamenti di regolazione formulati nel documento per la consultazione 313/2020/R/com, tenuto conto delle osservazioni dei soggetti interessati sopra sintetizzate, come di seguito rappresentato;
- in materia di regolazione premi-penalità del numero di interruzioni senza preavviso, di:
 - a) non condividere il rilievo R1 dal momento che, allo stato delle cose, e nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, non sussistono i presupposti per giustificare un posticipo degli anni *target* per il raggiungimento dei livelli obiettivo; l’Autorità, peraltro, valuterà attentamente l’evoluzione dell’attuale contesto sanitario e le eventuali misure d’urgenza che le autorità competenti dovessero nuovamente adottare;
 - b) non accogliere il rilievo R2 poiché, diversamente dalla durata delle interruzioni, l’alternativa prospettata sarebbe di complessa attuazione sotto il profilo amministrativo, non coincidendo per molti ambiti territoriali il livello tendenziale con il livello obiettivo;
 - c) accogliere il rilievo R3;
- pertanto, di prevedere:
 - a) per gli ambiti territoriali con anno *target* al 2023 - per i quali i livelli tendenziali 2016-23 sono già stati determinati o devono essere rideterminati per via dell’adesione alla regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne – porre il livello tendenziale del 2020 pari a quello del 2019 e confermare l’andamento lineare del livello tendenziale tra il 2020 e il 2023;
 - b) per gli ambiti territoriali con anno *target* al 2025 o al 2027 - per i quali i livelli tendenziali devono ancora essere rideterminati - porre il livello tendenziale del 2020 pari al livello di partenza 2018-19 e confermare anche in questo caso l’andamento lineare del livello tendenziale tra il 2020 e il 2025 o il 2027;
 - c) per gli ambiti territoriali con il livello tendenziale coincidente con il livello obiettivo, incrementare la franchigia in aumento al livello obiettivo per l’anno 2020 di 0,1 interruzioni/utente per il biennio 2020-21 piuttosto che per il solo 2020, alla luce della proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- in materia di regolazione premi-penalità della durata delle interruzioni senza preavviso:
 - a) di condividere i rilievi R4, R5 e R7; di prevedere, pertanto, un meccanismo di sterilizzazione dall’indicatore della durata di interruzione oggetto della regolazione premi-penalità degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 diverso da quello prospettato in consultazione, di più semplice attuazione e di pari efficacia attesa, volto ad attenuare le

- eventuali penalità che potrebbero conseguire gli ambiti territoriali per le motivazioni riassunte nei rilievi R4 e R5:
- i. per l'anno 2020 prevedere la riduzione di due terzi dei parametri C delle fasce a più alto minutaggio;
 - ii. per l'anno 2021 prevedere la riduzione di un terzo dei parametri C delle medesime fasce;
- b) alla luce delle suddette decisioni, venga meno l'esigenza espressa dal rilievo R6, dal momento che la soluzione sopra rappresentata non comporta modifiche alle regole di registrazione delle interruzioni, di attribuzione delle cause delle interruzioni e di calcolo degli indicatori di durata delle interruzioni;
- in relazione alle difficoltà di rispettare le tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza trasmessi dai principali operatori e consuntivazione dei costi degli stessi interventi, di:
 - a) accogliere parzialmente il rilievo R8, dal momento che gli elementi addotti dalla principale impresa distributrice paiono sufficientemente circostanziati; prevedere che il posticipo di un semestre sia ammissibile per i soli interventi del Piano 2019-21 - eleggibili a premio/penalità ed approvati con la delibera 534/2019/R/eel oppure presentati da imprese distributrici che hanno richiesto di posticipare l'avvio del meccanismo incentivante, ai sensi dell'articolo 79septies del TIQE - con data di conclusione prevista compresa tra il primo semestre 2019 ed il secondo semestre del 2021;
 - b) non dare seguito alla proposta di valutare, in via semplificata, una misura forfetaria di incrementi (netti) di costi per gli interventi di resilienza dal momento che in esito alla consultazione non è emersa alcuna evidenza di costi incrementali connessi all'epidemia né di possibili riduzioni di costo riconducibili alla medesima epidemia; d'altra parte il TIQE prevede già che i costi a consuntivo di un intervento possano differire da quelli attesi in occasione della prima inclusione dell'intervento nel Piano resilienza;
 - c) non accogliere il rilievo R9 dal momento che, come per gli anni target previsti per il raggiungimento dei livelli obiettivo del numero di interruzioni, non sussistono allo stato delle cose i presupposti per motivare adeguatamente un allungamento del Piano di incentivazione dell'incremento della resilienza al 2025;
 - in relazione al rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici, confermare il posticipo di sei mesi per la conclusione del censimento delle colonne montanti vetuste e della sperimentazione triennale;
 - in relazione al rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi, accogliere il rilievo R11 e quindi di abbassare dal 40% al 30% l'obbligo previsto per il 31/12/2022, lasciando invariate le scadenze dei successivi obblighi intermedi e finale (75% al 2024 e 100% al 2025). Accogliere parzialmente il rilievo R12 prevedendo che l'eventuale istanza di

deroga ai termini temporali previsti dall'articolo 14, comma 9 della RQDG possa essere presentata entro il 30 giugno 2021 anziché entro il 31 dicembre 2020.

RITENUTO:

- in materia di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale (c.d. “fuori standard”), confermare l’approccio selettivo illustrato in consultazione e prevedere un periodo di tempo nel quale l’impresa possa attribuire a “causa di forza maggiore”, assumendosene la responsabilità, casi di prestazioni di qualità commerciale “fuori standard” riconducibili direttamente alla necessità di attuare misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, prevedendo, al contempo, una semplificazione degli obblighi documentali richiesti, di norma, dalla regolazione;
- in particolare, prevedere che:
 - a) per i mancati rispetti degli *standard* di qualità commerciale riconducibili direttamente alla necessità di conformarsi e adeguarsi alle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus messe in atto dalle istituzioni preposte, possa essere fatto ricorso alla clausola di forza maggiore, già presente, per il settore elettrico, nel TIQE (articolo 103.1, lettera a)) e, per il settore gas, nella RQDG (articolo 69, comma 1, lettera a)) e che per detta attribuzione a forza maggiore l’operatore possa ricorrere a documentazione semplificata e in ogni caso idonea, per il periodo di efficacia dello stato di emergenza, attualmente fissato fino al 31 gennaio 2021, per dimostrare il nesso causale tra la misura cui ha dovuto conformarsi e il mancato rispetto dello standard qualitativo, da produrre in caso di controlli sui dati di qualità commerciale;
 - b) in caso di fuori standard, non dovuti alla necessità di conformarsi alle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, di responsabilità del distributore gli indennizzi debbano essere pagati, salvo che intervengano, per altri e diversi motivi, cause di forza maggiore, come previsto, per il settore elettrico, dal medesimo articolo 103.1, lettera a) del TIQE e, per il settore gas, dall’articolo 69, comma 1, lettera a) della RQDG;
 - c) in caso di fuori standard per forza maggiore non dovuti alla necessità di conformarsi alle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus rimanga l’obbligo di documentazione già disciplinato dal TIQE e dalla RQDG.

RITENUTO, INFINE:

- in materia di regolazione premi-penalità della durata delle interruzioni con preavviso di cui al TIQE, in ragione delle modifiche introdotte con il presente

provvedimento, che la verifica dell'indicatore di riferimento D_I di cui al comma 49sexies.1 debba essere riferita al triennio 2021-23 invece che al quadriennio 2020-23;

- che le disposizioni di cui ai commi da 26.5 a 26.8 del TIQE non debbano applicarsi agli ambiti territoriali oggetto della regolazione per esperimenti di cui all'articolo 27bis e alla Scheda 9 del TIQE;
- di rettificare un errore materiale al comma 79quinquies.3 del TIQE

DELIBERA

1. di modificare il TIQE come di seguito indicato:

a) al comma 22.3:

i) le parole " $NT_{2020,j} = \max [NT_{2019,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k]$ " sono sostituite dalle parole " $NT_{2020,j} = NT_{2019,j}$ ", dove $NT_{2019,j}$ è il livello tendenziale del 2019 come determinato dalla deliberazione 702/2016/R/eel;

ii) le parole " $NT_{2021,j} = \max [NT_{2020,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k]$
 $NT_{2022,j} = \max [NT_{2021,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k]$
 $NT_{2023,j} = \max [NT_{2022,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k]$ " sono sostituite dalle parole

$NT_{2021,j} = \max [NT_{2020,j} - (NT_{2020,j} - NLivOb^k)/3; NLivOb^k]$
 $NT_{2022,j} = \max [NT_{2021,j} - (NT_{2020,j} - NLivOb^k)/3; NLivOb^k]$
 $NT_{2023,j} = \max [NT_{2022,j} - (NT_{2020,j} - NLivOb^k)/3; NLivOb^k]$

iii) il comma c) è eliminato;

b) il comma 22.4 è sostituito dal seguente comma "22.4 Entro il 30 novembre 2020 l'Autorità ridetermina i livelli tendenziali del numero di interruzioni per il periodo 2020-23 per gli ambiti territoriali che non aderiscono alle regolazioni di cui agli articoli 27 e 27bis.";

c) al comma 22.5 le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle parole "30 novembre 2020";

d) al comma 24.2, lettera d) le parole "e secondo quanto disposto al precedente comma 22.6" sono sostituite dalle parole ", secondo quanto disposto al comma 22.3 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel in vigore al 31 dicembre 2019 e al comma 22.6 dell'Allegato A alla deliberazione 566/2019/R/eel in vigore il 1° gennaio 2020 per gli anni dal 2016 al 2019 e secondo quanto disposto al comma 22.3 per gli anni dal 2020 al 2023";

e) al comma 27.5 le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle parole "30 novembre 2020" e dopo le parole "comma 22.3" sono aggiunte le parole "ponendo il livello tendenziale del numero di interruzioni $NT_{2020,j}$ pari al livello effettivo biennale 2018-19 e applicando a partire da detto livello tendenziale la funzione di miglioramento di cui al comma 22.3 sino all'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo";

- f) al comma 27.6 le parole “rimangono in vigore i livelli tendenziali del numero di interruzioni determinati con la deliberazione 702/2016/R/eel, salvo rideterminazione da effettuarsi, ai sensi del comma 22.5 per effetto dell’adesione all’opzione di cui al comma 24.1” sono sostituite dalle parole “l’anno target per il raggiungimento del livello obiettivo è il 2023 e si applica il comma 22.5”;
- g) al comma 26.2, lettera b) le parole “0,10 interruzioni/utente per l’alta concentrazione, 0,15 interruzioni/utente per la media concentrazione e 0,20 interruzioni/utente per la bassa concentrazione” sono sostituite dalle parole “0,20 interruzioni/utente per l’alta concentrazione, 0,25 interruzioni/utente per la media concentrazione e 0,30 interruzioni/utente per la bassa concentrazione per gli anni 2020 e 2021 e 0,10 interruzioni/utente per l’alta concentrazione, 0,15 interruzioni/utente per la media concentrazione e 0,20 interruzioni/utente per la bassa concentrazione a decorrere dal 2022”;
- h) alla Tabella 5a è aggiunta la seguente nota: “per l’anno 2020 i parametri $C1_d=24$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=48$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=8$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=16$ eurocent/minuto/kW; per l’anno 2021 i parametri $C1_d=24$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=48$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=16$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=32$ eurocent/minuto/kW”;
- i) alla Tabella 5b è aggiunta la seguente nota: “per l’anno 2020 i parametri $C1_d=18$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=36$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=6$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=12$ eurocent/minuto/kW; per l’anno 2021 i parametri $C1_d=18$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=36$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=12$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=24$ eurocent/minuto/kW”;
- j) all’articolo 79quinquies, è aggiunto il seguente comma
“79quinquies.7 Per gli interventi dei Piani resilienza 2019-21 eleggibili a premio/penalità ai sensi della deliberazione 534/2019/R/eel la cui conclusione prevista (prima inclusione dell’intervento nel Piano resilienza) è compresa tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre 2021, la data di completamento prevista è posticipata di un semestre.”;
- k) nella tabella allegata alla deliberazione 534/2019/R/eel è aggiunta una nuova colonna, efficace per gli interventi con data di conclusione compresa tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre 2021, denominata “semestre previsto fine dopo deliberazione 432/2020/R/eel”;
- l) al comma 134.2 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2023”;
- m) al comma 134novies.1 le parole “30 settembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2023”;
- n) al comma 134ter.1, le parole “triennio 2020-2022” sono sostituite dalle parole “periodo gennaio 2020 – giugno 2023”;
- o) al comma 134novies.3, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2023”;

- p) al comma 49sexies.1 le parole “quadriennio 2020-23” sono sostituite dalle parole “triennio 2021-23”;
- q) al comma 79quinquies.3 del TIQE le parole “conto “Qualità dei servizi elettrici”” sono sostituite dalle parole “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali”;
- 2. di modificare la RQDG come di seguito indicato:
 - a) al comma 14.9 le parole “nella misura minima del 40%” sono sostituite dalle parole “nella misura minima del 30%” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno 2021”;
- 3. di prevedere che, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e sino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021, per i mancati rispetti degli *standard* di qualità commerciale riconducibili direttamente alla necessità di conformarsi e adeguarsi alle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus messe in atto dalle istituzioni preposte, possa essere fatto ricorso alla clausola di forza maggiore, già presente, per il settore elettrico, nel TIQE (articolo 103.1, lettera a)) e, per il settore gas, nella RQDG (articolo 69, comma 1, lettera a)) e che per detta attribuzione a forza maggiore l’operatore possa ricorrere a documentazione semplificata e in ogni caso idonea a documentare il nesso causale tra la misura cui ha dovuto conformarsi e il mancato rispetto dello standard qualitativo;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, la Tabella excel allegata alla deliberazione 534/2019/R/eel, il TIQE e la RQDG, come modificati dal presente provvedimento, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini